



COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

ADOTTATO dalla Giunta Comunale

21/12/2019

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI:

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adozione: Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 21/12/2019

Approvazione e Recepimento Osservazioni: Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2020

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Ell. n.°

04

SCALA: 1:5.000

PROG. n°: 19.05

NOTE :



ADOTTATO IL:
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.

APPROVATO IL:
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.

DATA:

IL PROGETTISTA

Arch. Domenico ODORISIO

IL SINDACO

IL RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICO



INDICE

1	REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE	2
2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	3
3	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO.....	15
4	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	18
5	RISANAMENTO ACUSTICO	20
6	GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE.....	21
7	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	23
8	PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	25

1 REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il presente documento costituisce il *Regolamento Acustico comunale*. Il documento illustra:

- la normativa di riferimento attualmente vigente;
- le modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa;
- le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee;
- la modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima e impatto acustico;
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- le modalità di gestione degli esposti da rumore;
- gli obblighi inerenti il risanamento acustico.

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e vale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 Zone omogenee del D.P.C.M. 14/11/1997

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Chieti ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla L.R. n. 23 del 17.07.2007 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*" è basata sulla suddivisione del territorio in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato Decreto:

- CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

- CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività

commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

- Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997, per ciascuna Classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti (v. Art. 2 della Legge 447/95) i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
(Nota: I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di emissione prodotti da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse,

laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e3 certificazione delle stesse).

- *Valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- “Valori limite assoluti”, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- “Valori limite differenziali”, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

(Nota: tali limiti non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali ed alle sorgenti di cui all’art. 11 della L. 447/95 all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di rumore.)

- *Valore di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

(Nota: è il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente. Il superamento comporterà per il Comune l’obbligo di approntare Piani di Risanamento. Tali limiti non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione ponderata “A” sono:

- se riferiti ad un’ora, i valori della seguente Tab. 2, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori della Tab. 2;
- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro. (Nota: rappresenta la condizione ottimale, dal punto di vista acustico, da perseguire per il territorio comunale).

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

I particolarmente protetta	45	35
II prevalentemente residenziale	50	40
III di tipo misto	55	45
IV di intensa attività umana	60	50
V prevalentemente industriale	65	55
VI esclusivamente industriale	65	65

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

I particolarmente protetta	50	40
II prevalentemente residenziale	55	45
III di tipo misto	60	50
IV di intensa attività umana	65	55
V prevalentemente industriale	70	60
VI esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

I particolarmente protetta	47	37
II prevalentemente residenziale	52	42
III di tipo misto	57	47
IV di intensa attività umana	62	52
V prevalentemente industriale	67	57
VI esclusivamente industriale	70	70

1.1.1 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M.

14.11.97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti rispettivamente dal D.P.R. 18.11.98 n. 459 e dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11.12.96 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati al Capitolo 4 del presente Regolamento.

Per le Scuole i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Prescrizioni per particolari sorgenti sonore: Zone particolari - Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n. 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali, il 16.06.2004 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione*

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le disposizioni del D.P.R. 142/2004 si applicano sia alle strade esistenti, ai loro ampliamenti di sede o varianti o affiancamenti di altre strade, sia a strade di nuova realizzazione. La "fascia di pertinenza acustica", definita dal Decreto e per la quale il Decreto stesso stabilisce i limiti di immissione del rumore, variabile in funzione dell'importanza della strada, è unica in caso di realizzazione di una nuova strada e varia da 250 a 30 metri dall'autostrada alla strada urbana di quartiere e locale, passando per le varie tipologie di infrastrutture definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i; per le strade esistenti la fascia è invece, per le strade di categoria A, B e C, divisa in fascia A (più vicina alla strada), della larghezza di 100 metri, e fascia B, della larghezza di 150 metri (50 metri per le strade di categoria Cb), mentre per le strade di categoria D, E ed F la fascia è unica, rispettivamente di larghezza pari a 100 metri per la categoria D e 30 metri per le altre. I limiti di immissione definiti dal Decreto variano a seconda della tipologia di ricettore presente nella fascia: Scuole, Ospedali, Case di Cura e di riposo hanno, per strade esistenti (e assimilabili) e strade di nuova realizzazione, gli stessi limiti di immissione, più bassi rispetto a quelli degli altri ricettori; per gli altri ricettori, invece, nel caso di strade esistenti i limiti sono più elevati di 5 dB nella fascia A rispetto a quelli imposti per strade di nuova realizzazione. Per le strade di tipo E ed F, ovvero rispettivamente urbana di scorrimento e urbana di quartiere, sia nel caso di strade esistenti sia nel caso di strade di nuova realizzazione i limiti di immissione sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate dal D.P.R. 18.11.1998 n. 459 nel seguente modo:

- m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le

infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;

- m. 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

All'interno delle fasce di pertinenza, per le emissioni acustiche originate dall'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo decreto attuativo, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Prescrizioni per particolari sorgenti sonore: Zone particolari - Aree adibite ad attività temporanee

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n. 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.R. 23 del 17.07.2007 il Comune dovrà fare riferimento ai criteri di modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali una volta fissati dalla Giunta Regionale.

In particolare nelle autorizzazioni dovranno essere specificate:

1. i contenuti e le finalità dell'attività;
2. la durata dell'attività;
3. il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
4. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

5. la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
6. la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
7. nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il titolare, gestore o organizzatore dell'attività deve presentare l'apposita relazione acustica che consenta all'Amministrazione Comunale di valutare i contenuti di cui ai punti sopra da 1 a 7 in tutti casi in cui si ritiene di non rispettare i limiti acustici prevista dalla normativa vigente; tale documentazione deve essere presentata in Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Comune potrà valutare la necessità di trasmettere la documentazione presentata dal titolare, gestore od organizzatore all'ente o ufficio competente per espressione di parere. Prima dell'inizio dell'attività il titolare, gestore o organizzatore deve attendere l'autorizzazione in deroga rilasciata con apposita comunicazione dall'amministrazione comunale.

In attesa della emanazione dei criteri regionali di cui alla LR 23 del 17.07.07, sono definite attività temporanee le seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;

- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

In particolare, sempre in attesa dei criteri regionali sopracitati, si identificano i seguenti limiti orari e limiti da adottare in deroga:

- Cantieri edili, stradali o assimilabili:
 - dalle 08:00 alle 12:30
 - dalle 14:00 alle 18:00 (in periodo estivo)
 - dalle 13:30 alle 17:00 (il periodo invernale)
 - 85 dB(A) * non applicato
- Luna park e Circhi equestri
 - dalla Domenica al Giovedì fino alle 23:00;
 - il Venerdì e il Sabato fino alle 24:00. 85 dB(A) * non applicato
- Manifestazioni musicali
 - dalla Domenica al Giovedì fino alle 24:00;
 - il Venerdì e il Sabato fino alle

0:30. 95 dB(A) *

non applicato

- Manifestazioni popolari

- dalla Domenica al Giovedì fino alle 24:00;

- il Venerdì e il

- Sabato fino alle

0:30. 85 dB(A) *

non applicato

- Altre attività con caratteristiche temporanee

- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30;

- dalle 15:30 alle 19:00

- (in periodo estivo);

- dalle 15:00 alle 18:30

- (in periodo invernale).

- nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30;

- dalle 16:00 alle 19:00

- (in periodo estivo);

- dalle 15:00 alle 18:30

- (in periodo invernale).

80 dB(A) * non applicato

Tab. 4 – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M. 14/11/97

Per quanto concerne i ricettori particolarmente sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo) il limite assoluto di immissione da considerarsi è pari a 70 dB(A); permane la non applicazione del limite differenziale.

I limiti assoluti di immissione riportati in tabella sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell’attività valutati presso il ricettore.

Per periodo estivo si intende dal 21/3 al 22/9; per periodo invernale si intende dal 23/9 al 20/3.

Individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo

Per le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo. Anche qualora non specificatamente individuate, non viene individuata una classe acustica speciale e l'area deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. E' ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV'.

Nella localizzazione delle aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo è vietato collocare le aree in prossimità di Ospedali, Case di Cura, Scuole, a meno che non vengano definite le condizioni per rendere compatibile la destinazione d'uso con le esigenze di protezione acustica dei ricettori sensibili. Saranno quindi adottati i seguenti criteri generali:

- per le aree prospicienti ospedali o case di cura, saranno autorizzate attività destinate agli ospiti delle strutture di ricovero o comunque concordate con i direttori sanitari;
- per le aree in prossimità delle scuole, saranno autorizzate attività destinate agli studenti o comunque concordate con i direttori scolastici; in alternativa, saranno autorizzate attività che si svolgono al di fuori degli orari di lezione.

L'area individuata dal Comune per le manifestazioni temporanee rumorose risulta essere una, cioè quella a ridosso e facente parte del centro sportivo comunale che va dallo stadio comunale al palazzetto e comprende anche gli altri impianti sportivi ed i parcheggi annessi.

Le norme del presente articolo riferite alle attività temporanee restano valide fino, e per quanto non in contrasto anche dopo, all'emanazione del documento previsto

all'art. 4, comma 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi (Art. 7 L.R. 23/07).

3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la classificazione acustica del territorio comunale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta in conformità della Legge n. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007.

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei comparti di intervento previsti ai sensi dell'Art. 26 della LR 18.83 nonché dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la "*Documentazione d'impatto acustico*" o la "*Valutazione previsionale di clima acustico*".

La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3; della legge 447/95, deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti

rumorosi;

- f) impianti sportivi o ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di Permessi di Costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole e Asili Nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Gli interventi inseriti nei piani attuativi ivi compresi i comparti di intervento ai sensi dell'Art. 26 della LR 18/83, potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di clima acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel

D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art. 2 della Legge 26.10.1995 n. 447 e dell'Art. 10 della L.R. n. 23 del 17.07.2007.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere inoltre redatta in conformità della Legge n. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della L.R. n. 23 del 17.07.2007.

Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all'Ente o Ufficio competente e ne acquisisce il parere. Le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate da parere favorevole della suddetta struttura richiesto tramite il Comune.

4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per quanto riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera relativamente agli ambienti abitativi (come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), si rimanda al D.P.C.M. 05/12/1997 - *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e s.m.i.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha però applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata prima del 20.02.1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dai regolamenti all'epoca vigenti;
- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata dopo il 20.02.1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da una Dichiarazione del Progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali; qualora invece vi siano oggettive e dimostrate difficoltà a garantire il rispetto dei requisiti acustici, dovrà essere prodotta una Relazione Tecnica, a firma del Progettista, che attesti comunque il livello di miglioramento delle prestazioni acustiche dell'intervento;
- i progetti relativi a interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti e di quelli relativi a nuove costruzioni di fabbricati, dovranno essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1997 e dai regolamenti comunali;
- le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici

produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Le misure atte a verificare i requisiti acustici passivi devono essere effettuate in opera, e gli indici di valutazione dei relativi parametri devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione. Le relazioni tecniche e le misure devono essere firmate dai Tecnici Competenti in campo di acustica ambientale.

Piano di Risanamento

Il Piano di Risanamento

è l'opera, entro il

disseminazione acustica

piano di risanamento,

acustica comunale. Il P.

per gli interventi di bon

meno dalla data di

verificare deroghe per m

Piano di Risanam

acustica ambientale e

altri della G.R. ai

no 30 giorni dall'

autorizzazione dal

ese che non pr

ni della classif

e classificazione.

applicano le viter

5 RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune provvede alla redazione di un Piano di Risanamento acustico nei casi previsto dalla Legge 447/95 Art. 7 nonché dalla L.R. n. 23 del 17.07.2007.

Il Comune riceve i Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto e procede alle verifiche previste.

Il Comune inoltre riceve i piani di risanamento acustico delle imprese di cui all'Art. 15, comma 2 della L. 447/95 che interessano il proprio territorio e procede alle verifiche previste.

Si applicano le disposizioni dell'Art. 8 della LR 23/07.

- Piano di Risanamento acustico delle Imprese

Le Imprese, entro il termine di 12 mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica, possono presentare all'amministrazione comunale un piano di risanamento, al fine di rientrare nei limiti dettati dalla classificazione acustica comunale. Il Piano di Risanamento dovrà prevedere un termine massimo per gli interventi di bonifica, che non sarà comunque superiore ad un periodo di 48 mesi dalla data di presentazione del piano. Il Sindaco può concedere una ulteriore deroga per un periodo massimo di 36 mesi.

Il Piano di Risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6 L. 447/95 e nel rispetto dei criteri sanciti dalla G.R. ai sensi dell'Art. 5 della LR 23/07.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune. Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica entro 24 mesi dall'approvazione definitiva della classificazione stessa.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'Art. 8 della LR 23/07.

6 GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimozioni mediante un esposto scritto e firmato indirizzato al Comune oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
- il Comune (o la Provincia) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'Ente competente allegandovi la sotto elencata documentazione:
 - copia dell'esposto presentato alla P.A.;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ente competente mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- il personale tecnico dell'ente competente e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;

- il personale dell'ente competente provvede alla stesura di una Relazione Tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ente competente allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

7 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

- Ordinanze

- 1 In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2 Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

- Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme.

Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di cui al punto 2.2 delle presenti norme è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 ad € 10.329,00 in conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (sono escluse le infrastrutture di trasporto) e Art. 14 della LR 23/07.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza all'acquisizione di tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi

previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 1 della L. 447/95.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e si verifichi la reiterata condotta omissiva, il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

8 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per le procedure di approvazione della classificazione acustica si rimanda all'art. 3 della L.R. n. 23 del 17.07.2007.

Per i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica nel caso in cui il Comune provveda alla adozione del Piano Regolatore Generale, di sue Varianti o di Piani Attuativi dello stesso, ne assicura, entro 12 mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.